

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptovalute al varco della segnalazione

di **Ennio Vial**



Negli ultimi anni è sempre più cresciuto l'interesse per le **valute virtuali** e molti hanno impiegato una parte dei loro risparmi in questo tipo di **investimento** con risultati variabili.

Il mondo delle valute virtuali è stato spesso ritenuto un'**area grigia** non regolamentata in cui ci si può muovere senza particolari vincoli.

A breve non sarà più così. Il **D.M. 13.01.2022**, infatti, ha previsto che i **prestatori di servizi relativi all'uso di valute virtuali** nonché i **prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 8 ter dell'[articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010](#)**.

L'[articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010](#) è rubricato "**attività di cambiavalute**". Il comma 8-bis, stabilisce che "*le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, **all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1***".

Gli operatori cui fa riferimento la norma sono quelli segnalati in precedenza ed il registro di cui al comma 1 è l'apposito **registro tenuto dall'Organismo previsto dall'[articolo 128-undecies D.Lgs. 385/1993](#)** (TUB), ossia l'OAM, l'**organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**.

L'articolo 17 bis, infatti, prevede che **l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute**, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è **riservato ai solo soggetti iscritti nel registro**.

Il [comma 8 bis](#) prevede l'istituzione di **un'apposita sezione nel medesimo registro**, per questi soggetti che prestano servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.

Il [comma 8-ter](#) dell'articolo 17 bis prevede che ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro, con decreto sono stabilite le **modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività** sul territorio nazionale.

La norma prevede che la **comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori**.

Il decreto in discorso è appunto il **D.M. 13.01.2022** con il quale, all'**articolo 4, comma 1**, si prevede che il registro sarà **attivo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto**, ossia **entro il 18 maggio**, atteso che **il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40**.

Da tale data, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto, gli **operatori che già svolgono l'attività**, anche *on-line*, sul territorio della Repubblica italiana e che sono **in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 141/2010](#)**, effettuano apposita comunicazione **di iscrizione alla sezione speciale del registro entro sessanta giorni**.

L'**articolo 5** prevede il contenuto, la modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate da ogni singolo cliente.

A questo punto, **l'opinione dell'Agenzia sul trattamento delle criptovalute** diventa più interessante.

Una sintesi è rinvenibile nella [risposta ad interpello n. 788/2021](#). In estrema sintesi, a parte i profili reddituali, **l'Agenzia chiede la compilazione del quadro RW**. Se le valute virtuali **non fanno emergere profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale**, atteso che **sulle valute virtuali non è dovuta Iva**.

E se l'operatore estero **non si registra alla sezione speciale**? Dovremo attenderci l'oscurazione del sito.